

Affidamento del servizio di tesoreria e cassa in favore della Camera di Commercio di Messina e della sua azienda speciale Servizi alle Imprese

DISCIPLINARE DI GARA

CIG N. 952170685B

Il presente Disciplinare è stato redatto in conformità al Bando-tipo Anac n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, al quale sono state apportate le seguenti modifiche:

- aggiornato alla normativa sulla privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- adattato in base al Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- adattato in base al Comunicato del Presidente Anac del 23/10/2019.

SOMMARIO

1... PREMESSE

2... DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA .

2.2 CHIARIMENTI

2.3 COMUNICAZIONI

3... OGGETTO DELL'APPALTO

4... DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI, RINNOVI E IMPORTO

4.1 DURATA

4.2 OPZIONI E RINNOVI

4.3 IMPORTO

5... SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6... REQUISITI GENERALI

7... REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

8. .. AVVALIMENTO

9. .. SUBAPPALTO

10. GARANZIA PROVVISORIA

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

14.3 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER I CONCORRENTI IN FORMA ASSOCIATA

14.4 GARANZIA PROVVISORIA

14.5 DOCUMENTO ATTESTANTE L'ATTRIBUZIONE DEL "PASSE"

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA .

17.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

18. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TECNICA ED ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

24. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL'AFFIDATARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSE

Con deliberazione n.68 del 11 ottobre 2022, la Camera di Commercio di Messina (in seguito anche la "Camera") ha determinato di avviare una gara per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per sé e per la sua azienda speciale.

La Camera nell'ambito della presente procedura agisce in qualità di Stazione Appaltante per conto proprio e per conto della azienda speciale: Servizi alle Imprese (di seguito anche, insieme alla Camera, definite come la "Committente").

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Al termine della procedura verrà stipulata un'unica convenzione per la Camera e per l'azienda speciale che ha delegato la Camera anche alla sottoscrizione.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi della Committente così come più dettagliatamente riportato nel Capitolato.

Codice CIG: **952170685B**

Codice CPV: 66600000-6

La presente procedura di gara viene condotta con presentazione delle offerte in forma cartacea .

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Paola Sabella

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Estratto di gara;
2. Disciplinare di gara (il presente documento);
3. Capitolato Speciale;
4. Schema di Convenzione.

Documenti a supporto:

1. Domanda di partecipazione;
2. Modello DGUE;
3. Modello di offerta tecnica e offerta economica.
4. Codice di comportamento.

La documentazione di gara è disponibile sul sito della stazione appaltante al seguente link:

<https://www.me.camcom.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-gara/affidamento-del-servizio-tesoreria-e-bandi-di-gara> .

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente, **entro le ore 17:00 del 13/12/2022**. L'operatore economico deve inoltrare la richiesta al RUP e a tutti i delegati della procedura all'indirizzo pec : cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e verranno rese pubbliche , nella sezione "Documentazione di gara" - Avvisi e bandi di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

I concorrenti sono comunque tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica e segnalare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria della Committente. Il servizio avrà per oggetto, in via principale, le seguenti prestazioni:

- incasso delle entrate;
- pagamento delle spese;
- custodia dei titoli e dei valori di proprietà della Camera e quanto di terzi per cauzioni e adempimenti connessi;

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e la prestazione dei servizi connessi sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale (di seguito il "Capitolato") in allegato e nello Schema di Convenzione. Si precisa che la fornitura ed i servizi connessi dovranno rispettare i requisiti minimi, considerati quali elementi essenziali dell'offerta, richiesti a pena di esclusione dalla gara.

I servizi di cui alla Convenzione non sono affidati al fornitore in esclusiva, e pertanto, la Committente per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare in tutto o in parte le stesse attività anche a soggetti diversi dall'aggiudicatario della presente procedura, laddove ne ricorrano i motivati presupposti.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché è necessario garantire un'omogeneità delle procedure e delle condizioni a cui verrà erogato il servizio dall'istituto tesoriere alla Committente. Inoltre le attività richieste sono in stretta sinergia tra di loro e non possono essere separate in alcun modo.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI, RINNOVI E IMPORTO

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è **di tre anni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. È in ogni caso escluso il tacito rinnovo.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo della durata di **un anno** alle stesse condizioni a cui sarà affidato il contratto iniziale.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario.

La Camera si riserva, inoltre, di richiedere al Fornitore l'incremento o la diminuzione delle prestazioni alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto del predetto Importo massimo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

4.3 IMPORTO

Il valore massimo stimato del contratto è di **€ 237.264,00** (oltre IVA), soggetto a ribasso in sede di gara, di cui € 60.000,00 a corpo ed € 12.000,00 a misura. Tale importo è stato determinato, per la parte a corpo di € 60.000,00, soggetta a ribasso, sulla base delle quantità delle operazioni indicate nel Capitolato e nel documento di progettazione del servizio, considerando un compenso annuale (canone) massimo di € 15.000,00 (oltre IVA) per il periodo di durata contrattuale iniziale, pari a tre anni, sommato al periodo relativo all'opzione di rinnovo, alla scadenza del periodo iniziale, per un'ulteriore annualità.

L'importo soggetto a ribasso per la parte a misura, di € 12.000,00, è stato calcolato stimando le quantità massime attivabili dei servizi extra (installazione e gestione di apparecchi POS extra, oltre a quelli minimi inclusi nel canone). Il quantitativo indicato nei documenti di gara dei servizi extra, a misura, è solo indicativo e non impegna la Committente nei confronti del fornitore ad attivare tali servizi.

Il compenso relativo al canone annuale deve intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione di tutti i servizi richiesti nel Capitolato e, comunque, per ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nel Capitolato e nello Schema di Convenzione, allegati al presente Disciplinare.

Competono al Tesoriere, oltre al canone, le commissioni sui pagamenti tramite POS ed i corrispettivi per cui si chiede una specifica quotazione nei documenti di offerta tecnica ed economica, nonché il rimborso di bolli e spese postali, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento, qualora tali oneri siano a carico dell'ente per legge o convenzione, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli.

L'importo a base d'asta, inoltre, comprende stima, a corpo, dei tassi applicati per anticipazioni di cassa pari ad € 165.264,00 per tutto il periodo contrattuale, sommato all'eventuale periodo di opzione rinnovo, soggetto a ribasso in sede di gara.

Ai fini della valutazione della base di gara, e della fissazione dell'importo del CIG complessivo del contratto, il valore complessivo stimato della gara, dato dalla somma degli importi a corpo sopra richiamati, sommati, a misura, a un valore indicativo di € 12.000,00 riferito alle commissioni sui pagamenti tramite POS, è pari a € 237.264,00.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016, l'operatore non deve indicare i propri costi della manodopera. Per lo stesso motivo, non sussistono rischi interferenziali. L'importo per oneri della sicurezza per rischi di interferenza è quindi pari a 0.

Con riferimento alle quantità stimate, riportate nel Capitolato Tecnico, si precisa che trattasi di una stima del fabbisogno di servizi nell'ambito dell'intera durata della Convenzione, effettuata sulla base delle stime attuali della Committente.

La Committente si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106 c. 12 D. Lgs. 50/2016.

La Committente si riserva inoltre l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11.

Il servizio è finanziato con mezzi propri.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, commi 4 e 5, come modificati dall'art. 2 L.55/2019, alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Il possesso dei requisiti generali dovrà essere attestato mediante DGUE (si veda il paragrafo relativo).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera Anac n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio territorialmente competente o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per attività attinenti all'oggetto della presente procedura di gara. In caso di partecipazione in RTI, tutte le imprese facenti parte del costituendo o costituito raggruppamento devono risultare iscritte al Registro predetto;
- b) Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 ;
- c) Iscrizione all'albo della Banca d'Italia e autorizzazione all'attività bancaria ex artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 385 del 1993.

Ai fini della comprova del requisito di cui al punto c) ciascun concorrente dovrà produrre la seguente documentazione:

- copia di idonea documentazione attestante l'iscrizione all'albo della Banca d'Italia ed il possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria ex artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 385 del 1993, in conformità a quanto dichiarato in sede di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova degli altri requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi:

Il concorrente deve aver eseguito e concluso, negli ultimi tre anni solari alla data di pubblicazione dell'estratto di gara, servizi di tesoreria riferiti ad almeno 2 (due) Enti/Amministrazioni pubbliche per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti.

Nel modello DGUE dovranno essere indicati il committente, l'oggetto e la descrizione dell'attività, i termini contrattuali (inizio e fine attività) e l'importo del contratto.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma. (Nel caso in cui le amministrazioni dovessero rilasciare tali certificati riportanti, al loro interno, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", si conferma che tali attestazioni potranno essere presentate ai fini della comprova dei requisiti e saranno, a tale fine, ritenute ammissibili ai fini della procedura in oggetto);

ovvero in alternativa

- copia dei contratti stipulati con le amministrazioni, completi di copia delle fatture e del documento bancario attestante il pagamento delle stesse, che attestino il buon esito delle prestazioni a proprio favore. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma.

b) Presenza di agenzie attive in prossimità delle sedi della Committente

- Disporre nel territorio del Comune di Messina di almeno un'agenzia operativa (aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì) con almeno un addetto che possa essere dedicato, anche in via non esclusiva,

al servizio di cui al presente disciplinare con una distanza di massimo 2 km dalla sede di Piazza F.Cavallotti,3 della Camera di Commercio di Messina e della propria Azienda Speciale;

il concorrente in sede di gara dovrà impegnarsi a mantenere attiva per tutta la durata della convenzione tale agenzia di presidio;

Il concorrente dovrà indicare i riferimenti di entrambi gli sportelli nel DGUE.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE

Si specifica che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito , i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al **punto 7.2**, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle Imprese oppure in uno dei registri professionali o commerciali di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo della Banca d'Italia e autorizzazione all'attività bancaria ex artt. 10, 13 e 14 del D.L.gs. n. 385 del 1993, di cui al **punto 7.1 lett. c)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 7.2, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo entro la percentuale massima indicata all'art. 105 del Codice e in conformità alla disciplina contenuta dell'articolo medesimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

La Committente impone il limite di cui al presente articolo al subappalto, in quanto il servizio di Tesoreria è caratterizzato da prestazioni delicate in termini di informazioni condivise tra la Committente e l'Aggiudicatario e di sicurezza. Pertanto è necessario che ci sia una controparte che svolga la maggior parte delle prestazioni direttamente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **a pena di esclusione** dalla procedura, sotto forma di cauzione o di fideiussione, di importo pari al 2% del prezzo base indicato nel presente bando. Nello specifico, l'importo della garanzia è pari ad **€ 4.745,28** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente bancario intestato a **"Camera di Commercio di Messina" IBAN: IT84U053871650000035291911** , presso la **BPER, istituto tesoriere della Stazione appaltante, sede di Via T.Cannizzaro is.224 – 98122 Messina**, indicando nella causale *"Garanzia provvisoria per gara affidamento del servizio del servizio di tesoreria CIG 952170685B "* fornendo anche gli estremi del proprio c/c per la restituzione della garanzia.
La data di valuta del bonifico o del versamento non dovrà essere successiva alla data di scadenza della presentazione dell'offerta;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema di polizza tipo adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31/2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per maggiori informazioni sulle modalità di spedizione della garanzia provvisoria, unitamente alla propria offerta, si rimanda al par.fo dedicato (vedi infra).

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, sono tenuti a versare a favore dell'Anac, in relazione all'importo posto a base di gara, il contributo di € 20,00.

Copia del predetto pagamento dovrà essere allegata nella busta A "Documentazione amministrativa".

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione appaltante in formato cartaceo mediante invio per Raccomandata al seguente indirizzo di Piazza F.Cavallotti,3 - 98122 Messina con la dicitura " **Gara del 09/01/2023** per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Camera di Commercio di Messina e della Azienda speciale Servizi Imprese, **entro il termine previsto nel presente disciplinare di gara: 27/12/2022 ore 12:00.**

Il rispetto di tale termine rimane a esclusivo rischio dei mittenti, per cui la Stazione appaltante non si assume responsabilità alcuna.

È possibile procedere, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, alla sostituzione del plico già presentato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, allegando copia documento di identità in corso di validità.

La domanda di partecipazione potrà essere redatta sulla base del modello di cui all'Allegato n. 1, in caso di partecipazione in forma singola e di cui all'Allegato n. 1-bis in caso di partecipazione in forma associata potrà essere redatta sulla base del modello predisposto e messo a disposizione all'indirizzo internet <https://www.me.camcom.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-gara/affidamento-del-servizio-tesoreria> .

Le dichiarazioni/domanda di partecipazione e ogni altro documento emanato dall'operatore economico partecipante dovranno essere debitamente compilati e firmati dal legale

rappresentante, o in alternativa da un procuratore del legale rappresentante munito di idonei poteri; in questo caso sarà necessario allegare copia della relativa procura sottoscritta dal legale rappresentante salvo il caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.

Per tutti i documenti, il dichiarante allega al documento con firma autografa copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Ogni documento eventualmente presentato in lingua diversa dovrà essere accompagnato da traduzione giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene i seguenti documenti:

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- DGUE
- DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER I CONCORRENTI IN FORMA ASSOCIATA
- GARANZIA PROVVISORIA
- RICEVUTA PASSOE AI FINI DEL CONTRIBUTO

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato n. 1**, in caso di partecipazione in forma singola e di cui all'**Allegato n. 1-bis**, in caso di partecipazione in forma

associata e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Qualora non venga utilizzato il modello fornito dalla stazione appaltante, la domanda dovrà contenere tutte le dichiarazioni e/o informazioni di cui al presente paragrafo. La domanda (ed eventuali suoi allegati) deve essere completa e firmata dal legale rappresentante o suo procuratore munito dei poteri di firma.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta :

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura allegare copia della relativa procura sottoscritta dal legale rappresentante.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato, già completo nelle informazioni della Parte I. Il modello DGUE è messo a disposizione sul sito della Stazione Appaltante: _

www.me.camcom.it/

Il concorrente deve compilare le seguenti parti:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Si avvisano i concorrenti che la dichiarazione di cui al punto "gravi illeciti professionali", parte III del DGUE, è da riferirsi all'art. 80, comma 5, lett c) del D.Lgs 50/2016, così come modificato dal Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 all'art. 5 che introduce i commi c bis) e c ter).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando il DGUE nella sezione relativa ai criteri di selezione seguendo il modello di DGUE allegato.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'estratto di gara.

14.3 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER I CONCORRENTI IN FORMA ASSOCIATA

Nel caso di partecipazione in forma associata, il concorrente allega, nell'apposito campo, la seguente documentazione ulteriore:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

a) copia autentica del mandato irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite per atto pubblico o scrittura privata autenticata e copia della procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

b) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per i raggruppamenti temporanei da costituirsi

c) specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

14.4 GARANZIA PROVVISORIA

Allegare il documento attestante la garanzia provvisoria del 2%, di cui all'art. 93 del Codice, corrispondente a **€ 4.745,28** unitamente, nei casi previsti all'art. 93 c. 8 del Codice, alla dichiarazione di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva descritta nel presente disciplinare, in caso di aggiudicazione del contratto.

Nel caso di garanzia provvisoria costituita con fideiussione bancaria o assicurativa, la cauzione, in formato cartaceo, dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Istituto garante e far pervenire, l'originale cartaceo della fideiussione allegandolo in busta chiusa, entro il medesimo termine previsto per la presentazione delle offerte, anche all'interno della busta A)

Qualora la garanzia provvisoria sia costituita da versamento in contanti o con bonifico bancario, il concorrente dovrà inserire la distinta del bonifico o del versamento, con allegati i dati del proprio conto corrente bancario (nome e cognome, denominazione dell'intestatario del conto corrente, estremi dell'istituto bancario e codice IBAN) al quale, al momento dello svincolo della cauzione, verrà trasferita la somma di denaro incassata dalla Stazione appaltante a titolo di garanzia

provvisoria, nonché l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93 comma 8.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice allegare copia semplice della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

14.5 DOCUMENTO ATTESTANTE L'ATTRIBUZIONE DEL "PASSOE"

Il concorrente dovrà allegare il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS. Il documento citato dovrà essere **sottoscritto** dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).

In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà contenere l'elenco di tutti i componenti e dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.

In caso di partecipazione in Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà contenere l'elenco di tutti i componenti e dovrà sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) del consorzio medesimo.

In caso di partecipazione in Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà contenere l'elenco di tutti i componenti e dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, anche del consorzio medesimo.

In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, allegare anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

Documentazione relativa all'avvalimento:

In caso di ricorso all'avvalimento, di cui al precedente paragrafo 8 del presente Disciplinare, in conformità all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, allegare la documentazione, sottoscritta anche con firma digitale, di cui all'articolo citato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve inserire la propria offerta tecnica contenente una descrizione delle **modalità di organizzazione e gestione del servizio** sotto forma di relazione tecnica completa e dettagliata dei servizi offerti, in cui siano descritti anche gli **eventuali servizi migliorativi** rispetto a quanto richiesto nel Capitolato.

La relazione tecnica deve essere composta **da un massimo di 4 facciate formato A4**, contenente, in modo sintetico, mirato ed organico tutte le indicazioni e le informazioni utili e necessarie alla valutazione degli elementi di carattere qualitativo (criteri 1 e 2 della tabella riportata nel paragrafo "Criteri di selezione").

Oltre a tale relazione, il concorrente dovrà allegare **l'offerta tecnica con i parametri quantitativi**, elaborata in base al modello allegato.

Qualora i documenti componenti l'offerta tecnica non riportassero informazioni sufficienti a valutare uno o più criteri, questi verranno valutati con punteggio pari a 0.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato e negli altri documenti di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Il concorrente, in caso di aggiudicazione sarà tenuto al pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di offerta tecnica la quale costituirà parte integrante del contratto di appalto.

L'offerta tecnica (composta da entrambi i documenti: relazione e modello con i parametri quantitativi compilato) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, compilando tutti i seguenti campi inserendo:

- nei campi "**Offerta economica**" corrispondenti a ciascuna voce d'offerta ("prodotto"), in base al seguente schema:

DESCRIZIONE	Importo a base di gara	Quantità	Importo totale a base di gara	% incidenza
CANONE				
CANONE ANNUO (quantità data da 4 anni di durata MASSIMA contrattuale - durata contrattuale + periodo opzionale)	15.000,00	4	60.000,00	50,00%
PARTE VARIABILE				

POS EXTRA - Installazione (quantità data da n. 4 POS extra) Canone mensile (quantità data da 4 POS extra massimi x 12 mesi x 4 anni)	3.000,00	4	12.000,00	2,00%
Stima tasso applicato alla richiesta di anticipazione cassa x 4 anni	41.316,00		165.264,00	31,00%
TOTALE			237.264,00	100,00%

- il canone (corrispettivo annuale) offerto che dovrà essere inferiore al canone annuale sopra indicato posto a base di gara e i valori unitari della propria offerta relativi alle diverse prestazioni previste per la parte variabile a base d'asta, espressi in Euro al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola con le caratteristiche sotto specificate.

Si fa presente che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, così come previsto dall'art. 95 comma 10 del Codice, non occorre indicare nell'offerta i costi della manodopera né gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I costi della sicurezza interferenziali sono pari a euro 0 (zero).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di partecipazione in forma aggregata, il documento di offerta, deve essere sottoscritto, con firma multipla in modalità parallela, da tutti i componenti del raggruppamento o del consorzio.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio Massimo
Offerta tecnica	<i>70</i>
Offerta economica	<i>30</i>
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I criteri sono caratterizzati da "Punteggi discrezionali", vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice e da "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Di seguito si riporta la Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica:

Num.	Criterio di valutazione	Descrizione	Punteggio massimo	Formula	D/Q
1	Modalità organizzative di erogazione del servizio	Verrà valutata positivamente una modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio richiesto particolarmente efficiente rispetto alle richieste indicate nel Capitolato. <i>Il concorrente dovrà presentare, come precisato nel paragrafo relativo all'offerta tecnica, una breve relazione sulle modalità di erogazione del servizio.</i>	10	Discrezionale	D
2	Servizi migliorativi	Verrà valutata positivamente l'offerta di servizi migliorativi rispetto agli standard minimi richiesti nel Capitolato e nella documentazione di gara. <i>I servizi migliorativi potranno essere descritti nella relazione sulle modalità di erogazione del servizio.</i>	10	Discrezionale	D
3	Tasso d'interesse attivo sulle	Spread in aumento rispetto al parametro di riferimento (sono	10	Punteggio massimo	Q

	giacenze di cassa presso la tesoreria	<p>escluse offerte in diminuzione). (media Euribor a 3 mesi/365 riferita al mese precedente). Si precisa che in ogni caso il tasso finito non potrà assumere valori < 0,01%.</p> <p>Qualora la risultante della somma del parametro di riferimento più lo Spread offerto fosse inferiore a tale tasso, il tasso applicato sarà dello 0,01%.</p> <p>Nota: l'offerta migliore è rappresentata dal valore più alto.</p>		<p>attribuibile per il criterio X</p> <p>(Offerta oggetto di valutazione / Offerta migliore)</p>	
4	Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria	<p>Spread in aumento/diminuzione rispetto al parametro di riferimento. (media Euribor a 3 mesi/365 riferita al mese precedente).</p> <p>Nota: l'offerta migliore è rappresentata dal valore più basso.</p>	5	<p>Punteggio massimo attribuibile per il criterio X</p> <p>(Offerta migliore / Offerta oggetto di valutazione)</p>	Q
5	Commissione per pagamenti a mezzo POS – Pagobancomat	<p>Percentuale massima a base d'asta 1%.</p> <p>Nota: l'offerta migliore è rappresentata dal valore più basso.</p>	15	<p>Punteggio massimo attribuibile per il criterio X</p> <p>(Valore del ribasso offerto dal concorrente / Migliore ribasso offerto)</p>	Q
6	Commissione per pagamenti a mezzo POS - Carta di credito - Visa e Mastercard	<p>Percentuale massima a base d'asta 1,5%.</p> <p>Nota: l'offerta migliore è rappresentata dal valore più basso.</p>	15	<p>Punteggio massimo attribuibile per il criterio X</p> <p>(Valore del ribasso offerto dal concorrente / Migliore ribasso offerto)</p>	Q

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri quantitativi sopra riportati il punteggio viene calcolato in base alla formula descritta in tabella. A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale (criteri 1 e 2 della tabella sopra riportata) nella colonna "D" della tabella, è attribuito discrezionalmente un coefficiente variabile, da zero ad uno, da parte di ciascun commissario in base ai seguenti scaglioni di valutazione:

Ottimo = 1;

buono = 0,8;

adeguato = 0,6;

insufficiente = 0,4;

gravemente insufficiente = 0,2;

non classificabile/non appropriata = 0.

È possibile per i commissari indicare valori intermedi. Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

Dopo l'attribuzione del coefficiente a ciascun criterio/sub criterio di valutazione da parte di ciascun commissario per ciascun concorrente, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai commissari, in relazione a ciascun criterio/sub-criterio, per ciascun concorrente, per ottenere il coefficiente medio.

18. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Riguardo l'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula con interpolazione lineare

$$Ci = Ra/Rmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 09 gennaio 2023 alle ore 9:00 presso la Camera di Commercio di Messina, Piazza F.Cavallotti,3 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico 1 giorno prima della data fissata.

Il *RUP* procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

La stazione appaltante adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, nella persona del Dirigente che ha determinato a contrarre (in seguito il Dirigente), provvedendo ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis del Codice.

Successivamente il *RUP* procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal *RUP* alla commissione giudicatrice: in archivi chiusi a chiave.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 del Codice.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, anche interni all'Ente, con competenze amministrative e relative al settore economico-contabile. In capo ai Commissari non

devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione.

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La Stazione appaltante pubblica, sul proprio profilo, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TECNICA ED ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In seconda seduta di gara, il RUP procederà all'apertura della busta B contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Ciascun commissario provvederà alla valutazione delle offerte tecniche con l'impegno di non divulgarne i contenuti.

Successivamente, in una o più sedute riservate la Commissione procederà alla composizione delle valutazioni espresse da ciascun commissario in merito all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche con le modalità e le formule indicate nel presente disciplinare ed e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Nella medesima seduta si provvederà all'apertura della busta contenente l'*Offerta economica* cui verrà attribuito il punteggio previsto al precedente relativo paragrafo secondo la formula ivi descritta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la stazione appaltante per il tramite del *RUP* provvede a comunicare, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP propone al Dirigente competente l'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La Stazione appaltante si riserva, inoltre, di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta congrua e conveniente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e sottoscritta da tutti i contraenti.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 516,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL'AFFIDATARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

L'operatore economico, prima della stipula della Convenzione, dovrà produrre la seguente documentazione:

- a) Originale, o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000, della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 d. lgs n. 50/2016 e s. m. i., sotto forma di cauzione o fideiussione;
- b) Comunicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica;
- c) In caso di partecipazione in forma associata, l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo.
- d) Eventuali altre richieste presenti nella documentazione di gara.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del d.lgs 50/2016.

In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria.

Il Foro competente sarà quello di Messina.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali forniti è la Camera di Commercio di Messina.

I dati conferiti dal Fornitore in occasione della partecipazione al procedimento di selezione, della stipula del contratto ed eventualmente successivamente forniti nel corso dello svolgimento dell'attività saranno trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679, come dettagliatamente indicato nell'informativa privacy riportata in calce alla domanda di partecipazione Gara.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

Qualora l'attività oggetto del contratto rendesse necessario nominare il Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, tale nomina avverrà con separato atto scritto, ai sensi dell'art.28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Committente è tenuto alla pubblicazione delle informazioni e dei dati richiesti ai fini dell'adempimento delle previsioni in materia di trasparenza sull'attività pubblica ai fini dell'applicazione dell'art.1,co. 32 della Legge n.190/2012 e degli artt. 26 e 27 del D.lgs n..33/2013 (cfr. art.1,co.32 della L.n.190/2012, art.37 del D.lgs.n.33/2013, art.29 D.lgs. n.50/2016)

Il Fornitore garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite della Camera di commercio saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non

sia quello strettamente connesso alla fornitura oggetto del contratto sottoscritto, salva l'autorizzazione scritta da parte della Camera di commercio e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono.

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.